



Segreteria Generale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 19-04-2022

OGGETTO:

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL CENTRO DIAGNOSTICO PASTEUR DI RAFFAELE PICONE S.N.C. INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciannove** del mese di **Aprile**, alle ore **18:20** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
MORETTI MARIO	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore	X		

Presenti **5**

Assenti **0**

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Carlo Della Peruta

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTI:

- la richiesta di autorizzazione per avvio di una attività, in regime ambulatoriale, di diabetologia, inoltrata dal Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c. allo Sportello unico per le Attività produttive di questo Comune, acquisita al prot.n. 4490 in data 28.4.2021;
- la comunicazione di avvio del procedimento del Responsabile dello Sportello unico per le Attività produttive

di questo Comune prot.n. 4519 del 29.4.2021, inoltrata al Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c.;

- la nota prot.n. 4527 del Responsabile del Procedimento SUAP di questo Comune, avente ad oggetto: *“Trasmissione RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER AVVIO DI UNA ATTIVITA', IN REGIME AMBULATORIALE, DI DIABETOLOGIA [RICHIEDENTE: CENTRO DIAGNOSTICO PASTEUR DI RAFFAELE PICONE] [RAPPRESENTANTE LEGALE: PICONE RAFFAELE]”*, inoltrata con i relativi allegati al Dipartimento di Prevenzione commissione 73/01 di Caserta;

- il ricorso al T.A.R. Campania - Napoli del Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c. con sede in Parete alla via Vittorio Emanuele II 117, in persona del legale rapp.te p.t. dr. Raffaele Picone, rappresentato e dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall'avv. Maria Rosaria Amodio, notificato con pec del 17.12.2021 a questo Comune, che l'ha acquisito al prot.n. 12600 in data 20.12.2021, contro questo Comune e l'ASL di Caserta, *“AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO 1) della nota prot. n. 1248956/DIR del 22/10/2021, in pari data comunicata, e dell'allegato verbale dell'Asl Caserta Commissione D.G.R.C. 7301/2001 ad oggetto parere non favorevole sul fabbisogno per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro erogatore di prestazioni di Diabetologia in regime ambulatoriale nel Distretto 18 Succivo; 2) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente in quanto lesivo, ivi compreso il verbale n. 76 del 6/7/2021 richiamato nella Scheda di Struttura sanitaria allegata alla nota prot. n. 1248956/2021 nonché in parte qua ed in quanto interpretata lesivamente per il ricorrente, della delibera dell'Asl Caserta n. 347 dell'8/3/2021, atto di pianificazione generale divenuto lesivo per il ricorrente in quanto richiamato quale motivazione per relationem nel diniego di cui al punto 1), comunicato al ricorrente in data 22/10/2021. In particolare, si contesta l'atto aziendale qualora venisse interpretato quale atto programmatico necessario e sufficiente per la valutazione di compatibilità con il fabbisogno nel procedimento autorizzatorio.”*;

- la nota dell'ASL di Caserta prot. n. 1248956/DIR. DIP. del 22/10/2021, acquisita da questo Ente al prot.n. 12687 in data 22.12.2021, con la quale è stato trasmesso il parere non favorevole reso nella seduta n. 76 del 6.7.2021 dalla Commissione ex D.G.R.C. n. 7301/2001 alla realizzazione di un centro erogatore di prestazioni di diabetologia in regime ambulatoriale da parte del suddetto Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c. in Carinaro;

- il succitato parere, dal quale risulta in particolare la seguente motivazione: *“Parere non favorevole sul fabbisogno per l'autorizzazione di un Centro erogatore di prestazioni di Diabetologia in regime ambulatoriale, come da verbale n. 76 del 06/07/2021 il fabbisogno previsto dalla DGRC n. 544 del 02.12.2020 come ripartito territorialmente dalla delibera ASL Caserta n. 347 dell'8/03/2021, risulta soddisfatto per il D.S. n. 18 Succivo.”*;

- la nota del Responsabile del procedimento S.U.A.P. prot.n. 12785 del 27.12.2021, inoltrata al menzionato Centro Diagnostico, di avvio del procedimento finalizzato al diniego per l'autorizzazione all'avvio di un'attività, in regime ambulatoriale, di diabetologia;

- le controdeduzioni alla suddetta nota prot.n. 12785 del 27.12.2021, formulate dall'Amministratore del Centro Diagnostico Pasteur Dr. Raffaele Picone ed acquisite da questo Ente al prot.n. 174 in data 7.1.2022;

- il provvedimento finale conclusivo con esito negativo per l'autorizzazione all'avvio di un'attività, in regime ambulatoriale, di diabetologia prot.n. 3342 del 9.2.2022 del Responsabile del S.U.A.P. di questo Comune inoltrato al suddetto Centro Diagnostico Pasteur;

- il ricorso per motivi aggiunti al T.A.R. Campania – Napoli Sez. I RG. N. 186/2022 del Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. dr. Raffaele Picone, rappresentato e dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall'avv. Maria Rosaria Amodio, notificato con pec del 5.4.2022 a questo Comune, che l'ha acquisito in pari data al prot.n. 5395, contro questo Comune, l'ASL di Caserta e la Regione Campania, *“AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO - della nota prot. n. 3342/2022 del 9/2/2022 emessa dal Comune di Carinaro, comunicata al ricorrente in pari data, ad oggetto “il provvedimento conclusivo con esito negativo, art. 2 l. 241/1990, per la richiesta di autorizzazione per l'avvio di un'attività, in regime ambulatoriale, di diabetologia (richiedente: centro diagnostico Pasteur di Raffaele Picone”; - della nota dell'Asl Caserta prot. n. 1248956/DIR DIP del 22/10/2021 e recepita dal Comune con il n. prot. n. 12687 del 22/12/2021, dell'allegata scheda tecnica della Commissione 7301 nonché del verbale n. 76 del 6/7/2021, richiamato ma non allegato, della Commissione 7301/2001, del Dipartimento dell'Asl Caserta per l'avvio dell'attività, in regime ambulatoriale, di diabetologia, in quanto richiamata quale motivazione istruttoria, nel provvedimento conclusivo di diniego; - della nota prot. n. 12785 del 27/12/2021 di avvio del procedimento finalizzato al diniego; - in parte qua se ed in quanto interpretate lesivamente per il ricorrente, della delibera regionale n. 544/2020 e dell'Asl Caserta n. 347 dell'8/3/2021, atti di pianificazione regionale generale e di dettaglio dell'AsICE richiamati, quale motivazione per relationem nel diniego impugnato. In particolare, si contesta l'atto regionale ed aziendale qualora venissero interpretati quali atti programmatori idonei a precludere il rilascio della richiesta di autorizzazione”*;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi e delle ragioni di questo Comune, costituirsi nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. Campania – Napoli Sez. I RG. N. 186/2022, avverso i suddetti ricorsi, in considerazione della loro infondatezza, condividendosi la succitata motivazione contenuta nel parere non favorevole reso nella seduta n. 76 del 6.7.2021 dalla Commissione ex D.G.R.C. n. 7301/2001 della Commissione ex D.G.R.C. n. 7301/2001 alla realizzazione di un centro erogatore di prestazioni di diabetologia in regime ambulatoriale da parte del suddetto Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c. in Carinaro;

SENTITI:

- il Sindaco proporre per l'incarico di difesa nel suddetto giudizio l'avv. Bernardino Noviello, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;

- l'avv. Bernardino Noviello, il quale per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per il compenso onnicomprensivo di € 1.794,00, di cui € 1.500,00 per onorario, € 225,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 69,00 per Cassa Avvocati (4%), di gran lunga inferiore ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al T.A.R. di valore indeterminato, rappresentando di essere in regime fiscale forfettario;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli Sez. I R.G. N. 186/2022, avverso i ricorsi, di cui alla precitata narrativa, del Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. dr. Raffaele Picone, rappresentato e dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall'avv. Maria Rosaria Amodio.

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Bernardino Noviello, con studio in San Cipriano d'Aversa (CE) in Via Andrea Diana n. 45, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 1.794,00, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del redigendo bilancio.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 19 Aprile 2022

Il Responsabile del Servizio Legale

SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventidue, addì _____ del mese di _____, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Bernardino Noviello del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nato a Caserta il 29.9.1977, con studio in San Cipriano d'Aversa (CE), in Via Andrea Diana n. 45, C.F. NVLBNR77P29B963M;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli Sez. I R.G. N. 186/2022 avverso il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti del Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. dr. Raffaele Picone, rappresentato e dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall'avv. Maria Rosaria Amodio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;
- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli Sez. I R.G. N. 186/2022 avverso il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti del Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. dr. Raffaele Picone, rappresentato e dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall'avv. Maria Rosaria Amodio.
 - 2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma onnicomprensiva di € 1.794,00, di cui € 1.500,00 per onorario, € 225,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 69,00 per Cassa Avvocati (4%).
 - 3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 1.000,00 (mille/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.
 - 4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
- Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.
- 5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
 - 6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il

Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Allegale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Bernardino Noviello

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETERIA GENERALE**

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 2 DEL 19-04-2022

Oggetto: *COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL CENTRO DIAGNOSTICO PASTORALE RAFFAELE PICONE S.N.C. INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 19-04-2022

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi decreti collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETERIA GENERALE**

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 2 DEL 19-04-2022

Oggetto: *COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL CENTRO DIAGN RAFFAELE PICONE S.N.C. INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv. 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 19-04-2022

Il Responsabile del Settore

MARSILIO MARIA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2000, quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione tecnica previste dal D. lgs. 82/2005.


Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale

Dott. Carlo Della Peruta



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.